

ACCORDO AMMINISTRATIVO

per l'attuazione dell'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Italia e il Canada firmato a Toronto il 17 novembre 1977

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo amministrativo:

- 1) Per "Accordo" s'intende l'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Italia e il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.
- 2) Per "Accordo amministrativo" s'intende il presente Accordo amministrativo.
- 3) Per "istituzione competente" s'intende l'istituzione cui è affidata l'applicazione della legislazione specificata all'Articolo II dell'Accordo.
- 4) I termini definiti all'Articolo I dell'Accordo avranno il significato loro attribuito da detto Articolo.

ARTICOLO 2

Le istituzioni competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo amministrativo sono, per l'Italia:

- a) l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli artigiani e i commercianti e l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- b) l'E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dello spettacolo;
- c) l'I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i dirigenti di aziende industriali;
- d) l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani), per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i giornalisti professionisti;

e per il Canada:

- e) per le questioni concernenti l'assoggettamento al Regime Pensionistico del Canada:

Accounting and Collection Division,
Department of National Revenue-Taxation;

- f) per tutte le altre questioni:

Income Security Programs,
Department of National Health and Welfare.

ARTICOLO 3

- 1) Ai fini del rilascio dei certificati, di cui alla presente parte dell'Accordo amministrativo, il datore di lavoro o, se del caso, il lavoratore inoltrerà una richiesta all'istituzione competente della Parte la cui legislazione é applicabile.
- 2) La predetta istituzione competente, dopo aver controllato le informazioni contenute nella domanda, rilascerà al datore di lavoro, al lavoratore e all'altra istituzione un certificato redatto su di un formulario concordato tra le Autorità competenti di entrambe le Parti.

ARTICOLO 4

Nei casi di cui all'Articolo IV paragrafo (2) dell'Accordo, l'istituzione competente della Parte la cui legislazione é applicabile rilascerà, su domanda del datore di lavoro, un certificato attestante che il lavoratore é soggetto a detta legislazione.

ARTICOLO 5

- 1) Nei casi di cui all'Articolo V, paragrafo (1) dell'Accordo, l'istituzione competente della Parte la cui legislazione é applicabile rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, un certificato di distacco dal quale risulti che, e fino a quale data, il lavoratore rimane assoggettato alla predetta legislazione.
- 2) Nei casi in cui il lavoratore, conformemente a quanto previsto dall'Articolo V, paragrafo (2) lettera a) dell'Accordo, intenda optare per la legislazione della Parte nel cui territorio egli é occupato, tale opzione andrà esercitata presso l'Autorità competente di detta Parte.
- 3) Qualora, conformemente a quanto previsto dall'Articolo V, paragrafo (2), lettera a) dell'Accordo, il lavoratore abbia optato per la legislazione della Parte nel cui territorio il suo datore di lavoro ha la propria sede principale, detto lavoratore deve richiedere il certificato di cui al paragrafo 1) all'istituzione competente della Parte la cui legislazione é applicabile.
- 4) I paragrafi 2) e 3) del presente Articolo si applicano anche a quelle persone le quali, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, siano soggette alla legislazione di entrambe le Parti.

- 5) Nei casi di cui all'Articolo V, paragrafo (2) lettera b) dell'Accordo, l'istituzione competente della Parte diversa dalla Parte nel cui territorio il lavoratore é occupato rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, un certificato attestante che il lavoratore rimane soggetto a tale legislazione per un determinato periodo non superiore ai 24 mesi.

ARTICOLO 6

- 1) Qualora un cittadino di una delle due Parti abbia optato, in conformità dell'Articolo VI, paragrafo (3) o paragrafo (4) lettera a) dell'Accordo, per la legislazione del Paese di cui ha la cittadinanza, detto cittadino deve richiedere all'istituzione competente della Parte la cui legislazione é applicabile un certificato attestante che, e fino a quale data, rimane assoggettato a tale legislazione.
- 2) Qualora un cittadino di una delle due Parti intenda optare, conformemente a quanto previsto dall'Articolo VI, paragrafo (3) o paragrafo (4) lettera a) dell'Accordo, per la legislazione della Parte nel cui territorio egli é impiegato, l'opzione dovrà essere esercitata presso l'Autorità competente di tale Parte.
- 3) I paragrafi 1) e 2) del presente Articolo si applicano anche a quelle persone che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, siano soggette alla legislazione di entrambe le Parti.
- 4) Nei casi di cui all'Articolo VI paragrafo (4) lettera b) dell'Accordo, l'istituzione competente della Parte nel cui territorio il cittadino é occupato rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, un certificato attestante che il cittadino é soggetto a tale legislazione.

ARTICOLO 7

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo VI paragrafo (3) e paragrafo (4) lettera a) dell'Accordo, ove una persona sia assunta localmente nel territorio di una Parte per un impiego governativo per conto dell'altra Parte, tale impiego, relativamente alla sicurezza sociale, sarà soggetto alla legislazione della Parte sul cui territorio la persona é impiegata.
- 2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (1), ciascuna Parte dovrà nei confronti dei propri impiegati:
 - a) effettuare le trattenute sui salari e sugli stipendi soggetti a contribuzione,
 - b) rimettere tali trattenute all'altra Parte,
 - c) versare i contributi come datore di lavoro di tali persone e
 - d) presentare le dichiarazioni nelle forme all'uopo previste,

come se fosse un datore di lavoro soggetto alla legislazione dell'altra Parte nei confronti di tali impiegati.

- 3) Conformemente all'Articolo X dell'Accordo, le Parti potranno addivenire a quelle intese che riterranno necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone contemplate nel presente Articolo dell'Accordo amministrativo.

ARTICOLO 8

- 1) Ai fini dell'Articolo X dell'Accordo, l'Autorità competente della Parte, della cui legislazione si richiede l'applicazione, dovrà inviare la richiesta all'Autorità competente dell'altra Parte che, dopo aver esaminato tale richiesta, informerà l'Autorità richiedente circa la sua decisione.
- 2) Queste disposizioni si applicheranno anche qualora venga fatta richiesta di estendere un periodo di esenzione dall'applicazione della legislazione del luogo di lavoro.

PARTE II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 9

- 1) In tutti i casi di totalizzazione, sia che si tratti di periodi di residenza, che di periodi di contribuzione, i periodi che si sovrappongono ad altri periodi verranno calcolati solo una volta all'atto della totalizzazione per determinare il diritto a prestazione o una prestazione teorica.
- 2) Ai fini degli Articoli XI e XIII dell'Accordo, nel determinare l'ammontare della quota di prestazione, nei casi in cui i periodi accreditati in virtù della legislazione di una Parte si sovrappongono ai periodi accreditati in virtù della legislazione dell'altra Parte, ciascuna istituzione competente terrà conto di tutti i periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica.
- 3) Qualora un periodo di contribuzione volontaria, compiuto in virtù della legislazione italiana a seguito di un'autorizzazione concessa prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, si sovrapponga ad un periodo accreditato in virtù della legislazione canadese detto periodo verrà considerato dall'istituzione italiana competente come un periodo di contribuzione obbligatoria.
- 4) Qualora non fosse possibile determinare l'epoca esatta in cui determinati periodi sono stati accreditati, in virtù della legislazione di una Parte, si presumerà che tali periodi non si sovrappongano ai periodi accreditati in virtù della legislazione dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'Accordo, una domanda di prestazioni di vecchiaia presentata ai sensi della legislazione italiana sarà considerata, se del caso, come una domanda di pensione a carico dell'Old Age Security e come una domanda di pensione in caso di ritiro dal lavoro a carico del Regime Pensionistico del Canada presentata ai sensi della legislazione canadese, e una domanda di prestazioni di vecchiaia o una domanda di pensione in caso di ritiro dal lavoro a carico del Regime Pensionistico del Canada presentata ai sensi della legislazione canadese sarà considerata, se del caso, come una domanda di prestazioni di vecchiaia presentata ai sensi della legislazione italiana.

ARTICOLO 11

- 1) Ai fini della determinazione del diritto ad una prestazione di vecchiaia ovvero ad un assegno per il coniuge ai sensi della legislazione canadese, gli anni di residenza vengono considerati come tali dopo il compimento del 18^o anno di età, ed un anno può essere qualsiasi periodo o periodi di tempo che sommati raggiungano i 12 mesi.
- 2) L'istituzione competente di ciascuna Parte calcolerà il prorata della prestazione che essa dovrà corrispondere in virtù dell'Articolo XI, paragrafo (5) lettera (b) dell'Accordo, sulla base della seguente formula:

$$Y = X \cdot \frac{N}{M}$$

laddove:

- Y rappresenta il prorata della prestazione erogabile da parte dell'istituzione che effettua il calcolo;
 - X rappresenta l'ammontare teorico della prestazione, calcolato conformemente all'Articolo XI paragrafo (5) lettera (a) dell'Accordo;
 - N rappresenta il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione che effettua il calcolo;
 - M rappresenta il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.
- 3) Qualora il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti sia superiore al periodo massimo considerato ai sensi della legislazione di una delle Parti, l'istituzione competente di questa ultima Parte, nell'effettuare il calcolo di cui al precedente paragrafo 2), prenderà in considerazione detto periodo massimo anziché il totale dei periodi in questione.

ARTICOLO 12

- 1) Ai fini dell'Accordo:
 - a) una domanda di prestazioni di invalidità, presentata ai sensi della legislazione italiana, sarà considerata come una domanda di prestazioni di invalidità e, se del caso, di prestazioni per figlio di assicurato invalido presentata ai sensi della legislazione canadese; e
 - b) una domanda di prestazioni di invalidità, presentata ai sensi della legislazione canadese, sarà considerata come una domanda di prestazioni di invalidità presentata ai sensi della legislazione italiana.
- 2) Ai fini dell'Accordo:
 - a) una domanda di prestazioni ai superstiti, presentata ai sensi della legislazione italiana, sarà considerata come una domanda di prestazioni ai superstiti, di prestazioni in caso di morte e, se del caso, di prestazioni orfanili presentata ai sensi della legislazione canadese; e
 - b) una domanda di prestazioni ai superstiti, di prestazioni orfanili e di prestazioni in caso di morte, presentata ai sensi della legislazione canadese, sarà considerata come una domanda di prestazioni ai superstiti presentata ai sensi della legislazione italiana.
- 3) Ai fini del calcolo della pensione in virtù del Regime Pensionistico del Canada, di cui ai seguenti paragrafi del presente Articolo:
 - a) "rapporto retributivo" designa il rapporto tra la retribuzione della persona in un determinato anno e la sua Retribuzione Massima Pensionabile di tale anno; e
 - b) "prestazione rapportata alla retribuzione" designa la prestazione o quota di essa basata sull'importo della pensione in caso di ritiro dal lavoro dell'assicurato così come stabilito in base al Regime Pensionistico del Canada.
- 4) Qualora il totale dei periodi accreditati sia sufficiente a soddisfare i requisiti minimi per l'acquisizione del diritto ad una prestazione ai superstiti, ad una prestazione in caso di morte, ad una prestazione d'invalidità o ad una prestazione per i figli ai sensi della legislazione canadese, l'ammontare della prestazione sarà determinato come segue:
 - a) l'ammontare teorico della quota di prestazione rapportata alla retribuzione viene determinato, se del caso, assegnando agli anni, per i quali sono state versate contribuzioni ai sensi della legislazione italiana per almeno 13 settimane, un rapporto retributivo pari alla media dei rapporti retributivi degli anni per i quali sono state versate contribuzioni, ai sensi del Regime Pensionistico del Canada.

Il rapporto retributivo assegnato a ciascun anno viene successivamente convertito in retribuzione pensionabile non indicizzata moltiplicando detto rapporto retributivo per la Retribuzione Massima Pensionabile di tale anno. Viene quindi calcolata la prestazione rapportata alla retribuzione secondo i criteri stabiliti dalla legislazione canadese. Tale ammontare teorico della quota di prestazione rapportata alla retribuzione è ridotto in prorata sulla base del rapporto tra i periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada e il totale dei periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada e dei periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

- b) L'ammontare teorico della quota di prestazione stabilita in misura fissa viene, se del caso, determinata in misura pari alla prestazione fissa intera così come stabilita dalla legislazione canadese. Detto ammontare teorico è ridotto in prorata sulla base del rapporto tra i periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada e i periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada sommati, nella misura richiesta per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal Regime Pensionistico del Canada per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, ai periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.
- 5) La formula descritta all'Articolo 11 del presente Accordo amministrativo verrà applicata per calcolare il prorata della prestazione erogabile dall'Italia in virtù dell'Articolo XIII, paragrafo (5) dell'Accordo.
- 6) Ai fini dell'accertamento del diritto di un richiedente ad una prestazione ai superstiti, ad una prestazione orfanile o ad una prestazione in caso di morte ovvero ad una prestazione d'invalidità ai sensi della legislazione del Canada, possono essere presi in considerazione i periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana antecedenti il raggiungimento del 18° anno di età da parte dell'assicurato. Tuttavia in nessun caso possono essere erogate prestazioni ai superstiti, prestazioni orfanili o in caso di morte se il periodo assoggettabile a contribuzione, ai sensi del Regime Pensionistico del Canada, relativo alla persona defunta, non sia almeno di tre anni, né possono essere erogate prestazioni di invalidità se il periodo assoggettabile a contribuzione, ai sensi del Regime Pensionistico del Canada, relativo alla persona invalida, non sia di almeno cinque anni.

ARTICOLO 13

Ai fini dell'applicazione degli Articoli XIV e XV dell'Accordo, l'istituzione competente italiana richiederà all'istituzione competente canadese di fornire un certificato che indichi i periodi accreditati alla persona ai sensi del Regime Pensionistico del Canada.

ARTICOLO 14

- 1) I richiedenti che intendano beneficiare delle prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o ai superstiti, conformemente agli Articoli XI e XIII dell'Accordo, potranno presentare una domanda alla istituzione competente dell'una o dell'altra Parte nei modi prescritti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente cui la domanda viene presentata. A tale scopo le Autorità competenti delle due Parti concorderanno appositi formulari di domanda.
- 2) La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di una Parte, in conformità con il precedente paragrafo 1), verrà considerata come data di presentazione alle istituzioni competenti di entrambe le Parti.
- 3) L'istituzione competente che ha ricevuto per prima la domanda trasmetterà senza indugi all'istituzione competente dell'altra Parte una copia del formulario di domanda, di cui al precedente paragrafo 1). Il formulario di domanda dovrà contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla competente istituzione alla quale il formulario è inviato.
- 4) Oltre al formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 3), sarà necessario inviare all'istituzione competente dell'altra Parte, il più presto possibile, due copie di un formulario di collegamento, specificamente concordato tra le Autorità competenti delle due Parti, che indichi in particolare i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione competente che trasmette il formulario, e indichi i diritti derivanti da tali periodi.
- 5) L'istituzione competente dell'altra Parte, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4), determinerà i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica ovvero, se del caso, quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione delle due Parti. La competente istituzione trasmetterà, quindi, all'istituzione competente dell'altra Parte una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4) completata con i dati relativi ai periodi accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente.
- 6) L'istituzione competente cui è stata presentata la domanda, ricevuto il formulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 5), e determinati, ove necessario,

i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi accreditati in base alla legislazione di entrambe le Parti, si pronuncerà sulla domanda stessa e ne comunicherà l'esito all'altra istituzione competente.

- 7) I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 3) saranno debitamente autenticati dall'istituzione competente che trasmette il formulario. Detta istituzione competente confermerà che le informazioni contenute nel formulario di domanda si basano su documenti originali; la trasmissione del formulario così autenticato dispenserà dall'invio dei documenti originali. I documenti originali o le loro copie autenticate saranno trattenuti dall'istituzione competente cui gli originali sono stati sottoposti e copie autenticate di tali originali saranno rese disponibili su richiesta dell'altra istituzione competente.
- 8) Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano, se del caso, ai fini della concessione dell'assegno per il coniuge, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte di cui agli Articoli XII e XIII dell'Accordo.

ARTICOLO 15

- 1) Nel caso di domanda di prestazione d'invalidità ai sensi della legislazione italiana, l'istituzione competente canadese fornirà, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla sua legislazione nazionale riguardante la riservatezza, all'istituzione competente italiana la documentazione sanitaria in suo possesso concernente il richiedente.
- 2) Nel caso di una domanda di prestazione d'invalidità ai sensi della legislazione canadese, l'istituzione competente italiana, su richiesta dell'istituzione competente canadese, fornirà a quest'ultima istituzione la documentazione sanitaria in suo possesso concernente il richiedente.
- 3) L'istituzione competente cui viene fornita la documentazione sanitaria conformemente al presente Articolo, potrà tener conto di tale documentazione nel determinare il grado di invalidità del richiedente.

ARTICOLO 16

Al fine di assicurare un'adeguata attuazione dell'Accordo, l'istituzione competente di ciascuna Parte fornirà, per quanto possibile, all'istituzione competente dell'altra Parte informazioni riguardanti la corrispondenza di prestazioni ai sensi dell'Accordo o ai sensi della propria legislazione interna, ove sia noto o si possa prevedere che una prestazione diverrà o potrà divenire erogabile in virtù dell'Accordo.

ARTICOLO 17

Le prestazioni verranno corrisposte ai beneficiari nella valuta della Parte che effettua il pagamento esenti da trattenute o spese amministrative, spese di trasferimento o qualsiasi altro onere che possa essere sostenuto nell'effettuare i pagamenti delle prestazioni.

ARTICOLO 18

Conformemente all'Articolo XVI dell'Accordo, le maggiorazioni di una prestazione o gli assegni familiari erogabili per un familiare a carico di una persona titolare di una prestazione di vecchiaia, d'invalidità o ai superstiti ai sensi della sola legislazione italiana ovvero ai sensi della legislazione italiana in virtù dell'Accordo, verranno corrisposti nonostante la circostanza che una qualsiasi prestazione, diversa da una prestazione erogabile in virtù del "Family Allowances Act of Canada", possa essere corrisposta in base alla legislazione canadese relativamente a detto familiare.

PARTE IIIDISPOSIZIONI VARIEARTICOLO 19

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo amministrativo, le disposizioni riguardanti la riduzione, sospensione o revoca di una prestazione contemplate dalla legislazione di una Parte in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altri redditi, possono essere applicate al richiedente anche ove la prestazione sia acquisita sulla base della legislazione dell'altra Parte o il reddito sia ottenuto sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 20

- 1) Un ricorso contro una decisione dell'istituzione competente di una Parte può essere presentato all'istituzione competente di una qualsiasi delle due Parti al fine di consentire il rispetto dei termini di presentazione dello stesso.
- 2) L'istituzione competente alla quale viene presentato un ricorso lo notificherà alla competente istituzione dell'altra Parte qualora si ritenga che la decisione spetti all'istituzione competente dell'altra Parte. Il ricorso sarà trattato secondo la normale procedura relativa ai ricorsi prevista dalla legislazione della Parte contro la cui decisione il ricorso viene presentato, e la competente istituzione di tale ultima Parte notificherà la propria decisione alla competente istituzione dell'altra Parte.

ARTICOLO 21

- 1) Ogni informazione fornita dall'istituzione competente di una Parte all'istituzione competente dell'altra Parte riguardante una data persona avrà carattere riservato e sarà utilizzata solo ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
- 2) Il diritto di una persona di controllare la pratica contenente informazioni su di essa verrà disciplinato dalla legislazione o dai regolamenti della Parte ove tale pratica viene tenuta.
- 3) Ai fini dei precedenti paragrafi 1) e 2) per "informazione" s'intende l'informazione che contiene il nome della persona o da cui l'identità della stessa sia facilmente accertabile.
- 4) L'uso di informazioni che non riguardano o non identificano una persona verrà disciplinato in base alla legislazione o ai regolamenti delle Parti.

ARTICOLO 22

Rappresentanti delle due Parti s'incontreranno regolarmente almeno una volta ogni due anni o su richiesta di una delle Parti, al fine di:

- a) esaminare particolari situazioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo,
- b) scambiare informazioni relative all'evoluzione della legislazione di sicurezza sociale dell'una o dell'altra Parte, e
- c) raccomandare, alla luce di tale evoluzione, ogni emendamento o modifica delle procedure convenute suscettibile di migliorare l'attuazione del presente Accordo amministrativo.


ARTICOLO 23

Il presente Accordo amministrativo prende effetto a partire dal 1° gennaio 1979 e resta in vigore per la durata dell'Accordo.

Firmato a Montreal il giorno 19 gennaio 1979 in duplice
esemplare.

Signed at Montreal on January 19, 1979 in two copies.


Signé à Montréal le 19 janvier 1979 en double exemplaire.



Per il Governo dell'Italia
rappresentato dal
Sottosegretario per gli Affari
Esteri (Emigrazione)

For the Government of Italy
as represented by the
Deputy Minister of Foreign
Affairs (Emigration).

Pour le Gouvernement de l'Italie
représenté par le
sous-secrétaire d'État aux
Affaires étrangères
(Emigration)



Per il Governo del Canada
rappresentato dal
Ministro della Sanità e del
Benessere Sociale

For the Government of Canada
as represented by the
Minister of National Health
and Welfare

Pour le gouvernement du Canada
représenté par le
Ministre de la Santé nationale
et du Bien-être social